

**PROVVEDIMENTO
RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	SPESE PER UTENZE PER GLI IMMOBILI SITI IN COLLODI, VIA DELLE CARTIERE ADIBITI A CENTRO DIURNO E RESIDENCE IN CO-HOUSING. LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA MESE DI GIUGNO 2025.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 81,83	Utenze Gas	3B02020110	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la determina del Direttore SdS n. 31 del 30.12.2022 avente per Oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato n. 1 Dirigente a TD della struttura semplice dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole";

Vista la Determina del Direttore della SdS n. 8 del 08.06.2023 avente per Oggetto: "Proposta all'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole dello schema di Bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025.";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 27.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Considerato che in data 4 febbraio 2011 presso lo Studio del Notaio Zogheri è stato pubblicato testamento olografo - n. repertorio 30.080 e registrato a Pistoia in data 15.2.11 al numero 1059/11, raccolta n. 12.218 - redatto dal Sig. Pizza Giuseppe, deceduto in Lamporecchio (PT) il 22/12/2010, con il quale lo stesso ha disposto di "destinare tutti i suoi beni mobili ed immobili all'assistenza agli anziani e pertanto alla Società della Salute della Valdinievole";

Tenuto conto che l'intero patrimonio, secondo le volontà del de cuius, sarà destinato all'assistenza delle persone anziane e pertanto è interesse preminente di questo consorzio di accettare quanto sopra;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 22/06/2011 con la quale si autorizzava il Presidente della SDS ad accettare la suddetta eredità con beneficio d'inventario;

Visto la dichiarazione di accettazione resa dal Presidente, dr. Giuseppe Bellandi, presso la cancelleria del Tribunale di Pistoia in data 05/07/2011;

Preso atto che tra i beni oggetto di testamento vi sono diversi beni immobili siti in Collodi, via delle Cartiere, ed in particolare l'immobile censito al foglio di mappa n. 82 mappali 62 e 459 sub. 3 del Comune di Pescia, che, per essere destinato all'assistenza degli anziani attraverso la creazione di un centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti e di due gruppo-appartamenti per anziani in situazione di fragilità sociale deve essere ristrutturato e riconvertito alla nuova destinazione;

Premesso che:

- con delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 25 del 12.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori “Lavori di recupero degli immobili facenti parte dell'eredità ex Pizza da adibire a Centro Diurno e residence in Co-Housing” per l'importo complessivo di Euro 1.270.000,00, oltre IVA, di cui Euro 970.000,00 per l'importo a base di gara (incluso oneri per la sicurezza di €. 27.913,20 non soggetti a ribasso) ed euro 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- visto che i suddetti lavori hanno avuto effettivo inizio in data 22.08.2018, come da attestazione resa dal Direttore Lavori, conservata agli atti della struttura competente per territorio e, che gli stessi, sono in corso di realizzazione e di ultimazione;
- dato atto che, l'Ufficio Amministrativo della SdS Valdinievole ha richiesto a Estra Energie srl con sede legale a Siena Viale Toselli, 9/a il preventivo per l'allacciamento e l'attivazione di una nuova fornitura di gas per uso diverso da abitazione, a servizio della struttura della SdS Valdinievole di che trattasi, ubicata in via delle Cartiere, 130 a Pescia, fraz. Collodi;

Preso atto del preventivo inviato da Estra Energie srl con sede legale a Siena Viale Toselli, 9/a C.F./P.Iva 01219980529 n. TE58422881 del 27.08.2021 ed accettato dalla SdS Valdinievole in data 03.09.2021 e l'ordine diretto di acquisto effettuato da SdS Valdinievole attraverso Consip Mercato libero per la fornitura di gas naturale in via delle Cartiere, 130 Collodi n. prot. 768/2021;

Visto che dalla data del 01.10.2022 alla ditta fornitrice Estra Energia è subentrata la ditta Hera Comm s.p.a. sita in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) – c.f. 02221101203 e p.iva 03819031208;

Vista le fatture emesse da Hera Comm s.p.a. sita in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) – c.f. 02221101203 e p.iva 03819031208:

- n. 412516565500 del 11.07.2025 di € 81,83 (iva compresa) relativa al mese di Giugno 2025;

Dato atto che la spesa di cui al presente Provvedimento trova copertura nel bilancio economico anno 2025;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00 come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art.16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015-Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL-49064752 del 15.05.2025 con scadenza 12.09.2025;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Visto la nota del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 04 aprile 2012 reg. 13/2012 con la quale si comunicano considerazioni che riguardano la ricorrenza di presupposti per un regime di tracciabilità attenuata, alla luce di quanto rilevato nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto che, nella suddetta nota, il regime di tracciabilità attenuata è stato esteso anche ai pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione, e quindi le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere il numero CIG per la fornitura, effettuare il pagamento sui conti correnti dedicati senza necessità che in essi venga indicato il CIG stesso;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa sopracitata per l'anno 2025 è il seguente:
B661B91F19;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare a Hera Comm s.p.a. sita in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) – c.f. 02221101203 e p.iva 03819031208 per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa per l'importo di € 67,07# effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010 (l'importo di € 14,76# sarà successivamente versata ad opera di questa SdS all'Agenzia delle Entrate a titolo di split payment) senza necessità che venga indicato il numero di CIG;
2. Di dare atto che la spesa € 81,83# trova copertura nel competente conto economico d'esercizio n. 3B02020110 (Utenze gas) e nell'autorizzazione n. 24/2025 (Spese per Utenze Gas) del bilancio della SdS anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a:
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Il Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali